

Assistenza familiari non autosufficienti

Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

 Prestazione	Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai familiari non autosufficienti
 Copertura	Previdenza complementare e/o previdenza obbligatoria e volontaria
 Descrizione	La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti beneficiari dell'indennità di accompagnamento per la provincia di Trento.
 Destinatari	<p>La prestazione spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none">> lavoratori/lavoratrici autonomi/e> liberi/e professionisti/e> lavoratori/lavoratrici dipendenti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale> coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno> collaboratori/trici domestici/che autorizzati/e a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP). <p>Nota bene: non possono accedere alla prestazione i/le titolari di pensione diretta. Sono esclusi i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per esempio per maternità anche per altri figli, ASPI, NASPI).</p>
 Requisiti di accesso	<p>Requisiti del richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none">> Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda> Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €. <p>Requisiti del familiare assistito:</p> <ul style="list-style-type: none">> Per familiare del richiedente si intende il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l'affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio. La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.



Entità
prestazione

Nel caso in cui colui che presta l'assistenza non lavori o sia in aspettativa senza copertura previdenziale, spetta un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.

Nel caso in cui colui che presta l'assistenza a familiari non autosufficienti svolga attività lavorativa a tempo parziale, gli importi massimi dei suddetti contributi ammontano a 2.000 € rapportati ad anno.

Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e che assistono familiari non autosufficienti, spetta un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.

Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che che assistono familiari non autosufficienti spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari a 4.000 € rapportati ad anno.

Nel caso di figli o bambini affidati minori di cinque anni riconosciuti invalidi civili, il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria può raggiungere l'importo massimo di 9.000 € rapportati ad anno se i bambini vengono assistiti esclusivamente a casa. In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l'importo del contributo non può superare i 4.000 €. L'importo massimo è pari a 4.000 € rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.


L'importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti.

Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e garantita, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.



Perdita
prestazione

Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.



Note/
Importante

- > La prestazione viene erogata a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.
- > I contributi a sostegno della previdenza complementare vengono versati da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto/a il/la richiedente. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato.

La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.



Modalità di
richiesta

La domanda può essere presentata:

- > all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI;
- > agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- > ai Patronati di assistenza.

 <p>Termini di richiesta</p>	<p>Le domande devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none">> entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare> entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali> entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.
 <p>Ente erogatore</p>	<p>Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn.it</p>
 <p>Fonte normativa</p>	<p>Legge Regionale n. 1/2005 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m.) e Regolamento provinciale di attuazione D.P.Prov. n. 21-51/L/2005</p>